

Delib.C.R. 12 febbraio 2002, n. 327 ⁽¹⁾.

Specificazione dei requisiti per accedere all'Edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) di cui all'art. 15 della L.R. n. 24/2001 (proposta della Giunta regionale in data 17 dicembre 2001, n. 2902).

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 6 marzo 2002, n. 37.

Il Consiglio della Regione Emilia-Romagna

Richiamata la Delib.C.R. 17 dicembre 2001, n. 2902, con cui la Giunta regionale ha assunto l'iniziativa per la specificazione dei requisiti per accedere all'ERP di cui all'art. 15 della L.R. n. 24/2001;

preso atto:

- delle modificazioni apportate sulla predetta proposta della Commissione consiliare "Territorio Ambiente Trasporti", in sede preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n. 617 del 18 gennaio 2002;

- e, inoltre, dell'emendamento presentato ed accolto nel corso della discussione di Consiglio;

visti:

- la L.R. 8 agosto 2001, n. 24, recante "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo";

- in particolare l'articolo 4, comma 3, lettera b) e l'articolo 15, rubricati rispettivamente, "Funzioni della Regione" e "Utenti";

- il D.Lgs. 31 marzo 1988, n. 109 e successive modifiche, recante "Definizioni dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449";

- il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

premesso che:

- secondo quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 4 della legge regionale sopra citata, entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima, la Regione definisce con delibera del Consiglio regionale i requisiti del nucleo avente diritto, per conseguire l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la permanenza negli stessi;

- che l'art. 15 suddetto delinea genericamente i requisiti del nucleo avente diritto, attinenti ai seguenti fatti o qualità:

a) la cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata, prevista dalla legislazione vigente;

b) la residenza o la sede dell'attività lavorativa;

c) i limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili;

d) l'assenza di precedenti assegnazioni o contributi;

e) il reddito del nucleo avente diritto, valutato secondo i criteri stabiliti dal *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109* e successive modifiche;

considerato che occorre specificare dettagliatamente i fatti o le qualità di cui alle lettere precedenti in relazione all'accesso e alla permanenza negli alloggi di erp;

ritenuto che:

- per quanto riguarda la lettera a):

può richiedere l'assegnazione:

a.1) il cittadino italiano;

a.2) il cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;

a.3) il cittadino straniero, ai sensi del comma 6 dell'*art. 40 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286*, titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante che sia iscritto nelle liste di collocamento o che esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;

- per quanto riguarda la lettera b):

è richiesto ad almeno un componente il nucleo avente diritto uno dei seguenti requisiti:

b.1) residenza anagrafica, ai sensi delle normative vigenti, nel Comune a cui si presenta la domanda ovvero nel Comune o nei Comuni cui si riferisce il bando di concorso;

b.2) attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune presso il quale si presenta la domanda o a cui si riferisce il bando di concorso;

b.3) attività lavorativa esclusiva o principale in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso;

b.4) attività lavorativa da svolgere presso nuovi insediamenti produttivi o di servizio compresi negli ambiti di cui ai punti precedenti;

b.5) attività lavorativa svolta all'estero. In tal caso, è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;

- per quanto riguarda la lettera c):

c.1) il nucleo avente diritto non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su un alloggio ubicato nell'ambito provinciale relativo al Comune a cui si presenta la domanda ovvero al Comune o ai Comuni cui si riferisce il bando di concorso, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 2 volte la tariffa della categoria A/2, classe I, calcolata negli ambiti comunali suddetti, considerando la zona censuaria più bassa. Qualora sia inesistente la categoria A/2, la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore ⁽²⁾.

c.2) fatto salvo quanto previsto al punto c.1), il nucleo avente diritto non deve essere titolare, anche pro quota, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale complessiva rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del Comune al quale si presenta la domanda ovvero del Comune o dei Comuni cui si riferisce il bando, considerando la zona censuaria più bassa. Qualora sia inesistente la categoria A/2, la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore ⁽³⁾.

c.3) [è ammesso il diritto pro quota su un immobile, il quale comunque, se trattasi di alloggio, non dia luogo alla disponibilità del medesimo, purché esso non sia superiore al 50% e fatta comunque salva la rendita catastale di cui alle lettere c.1) e c.2)] ⁽⁴⁾;

c.4) [qualora il diritto pro quota sia relativo a più immobili, fermo restando la condizione della non disponibilità di cui al punto c.3), esso complessivamente non deve superare la rendita catastale di cui alle lettere c.1) e c.2). In caso di immobili ubicati in province diverse, prevale il criterio di cui alla lettera c.2)] ⁽⁵⁾;

c.5) nei casi in cui alle lettere c.1) e c.2), la rendita catastale complessiva rivalutata è elevata a 5 volte la tariffa, qualora la titolarità di un diritto reale da parte del richiedente si riferisca all'immobile assegnato alla controparte in sede di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso;

- per quanto concerne la lettera d):

d.1) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi di erp cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della *legge n. 513/1977* o della *legge n. 560/1993* o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi di erp;

d.2) assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

- per quanto riguarda la lettera e):

il limite di reddito per l'accesso è calcolato, ai sensi del *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109*, e successive modifiche ed integrazioni, in base all'ISE (Indicatore Situazione Economica) e all'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), nel seguente modo:

e.1) valore ISE. Non deve superare Euro 30.000 (Lire 58.088.100).

Il patrimonio mobiliare del nucleo non deve essere superiore a Euro 35.000 (Lire 67.769.450), al lordo della franchigia prevista dal *D.Lgs. n. 109/1998* come modificato dal *D.Lgs. n. 130/2000*, ossia di Euro 15.493,71 (Lire 30.000.000);

e.2) valore ISEE. Non deve superare Euro 15.000 (Lire 29.044.050).

e.2.1) Per i nuclei con presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione il valore ISEE del nucleo familiare risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS è diminuito del 20%;

e.2.2) per i nuclei con reddito da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni, il valore ISEE del nucleo familiare risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS è diminuito del 20%. Le condizioni e.2.1) e e.2.2) non sono tra loro cumulabili;

ritenuto inoltre che i requisiti per accedere all'erp di cui alle lettere a), b), c), d), e), sono da riferirsi ai soli soggetti specificati nella relativa istanza, qualora questa individui come soggetti interessati all'accesso solamente uno o parte dei componenti nucleo originario;

considerato che la Giunta regionale ha assunto il parere favorevole della Conferenza Regione-Autonomie locali in data 10/12/2001;

previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

Delibera:

(2) Il presente punto è stato così sostituito dal punto 7) del dispositivo della *Delib.C.R. 30 luglio 2002, n. 395*. Il testo originario era così formulato: «c.1) il nucleo avente diritto non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su uno o più immobili ubicati nell'ambito provinciale relativo al Comune a cui si presenta la domanda ovvero al Comune o ai Comuni cui si riferisce il bando di concorso, la cui rendita catastale complessiva rivalutata sia superiore a 2 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del Comune nel quale si presenta la domanda ovvero del Comune o dei Comuni cui si riferisce il bando, considerando la zona censuaria più bassa. Qualora sia inesistente la categoria A/2, la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore».

(3) Il presente punto è stato così sostituito dal punto 7) del dispositivo della *Delib.C.R. 30 luglio 2002, n. 395*. Il testo originario era così formulato: «c.2) il nucleo avente diritto non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su uno o più immobili ubicati in qualsiasi altra località al di fuori dell'ambito provinciale di cui sopra, la cui rendita catastale complessiva rivalutata sia superiore a 3.5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del Comune nel quale si presenta la domanda, considerando la zona censuaria più bassa. Qualora sia inesistente la categoria A2, la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore».

(4) Punto soppresso dal punto 7), *Delib.C.R. 30 luglio 2002, n. 395*.

(5) Punto soppresso dal punto 7), *Delib.C.R. 30 luglio 2002, n. 395*.

1) di approvare come in premessa la specificazione dei requisiti per l'accesso all'erp individuati dall'*art. 15, comma 1 della L.R. n. 24/2001*, da riferirsi al nucleo avente diritto risultante dall'istanza;

2) di stabilire che i requisiti per l'accesso all'E.R.P., come specificato in premessa, debbano essere posseduti dal richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), e), anche da parte degli altri componenti il nucleo avente diritto, alla data di presentazione della domanda ⁽⁶⁾.

3) di rinviare ad un successivo provvedimento regionale la decorrenza dell'utilizzo del limite di reddito, come determinato al punto e) della presente deliberazione, per tutti gli altri effetti previsti dalla *L.R. n. 24/2001* ed in particolare al fine della decadenza e della determinazione dei canoni, nonché la specificazione dei requisiti per la permanenza ⁽⁷⁾.

(6) Punto aggiunto dal punto 6) del dispositivo della *Delib.C.R. 30 luglio 2002, n. 395*.

(7) Il presente punto, in origine punto 2), è stato così rinumerato per effetto del punto 6) del dispositivo della *Delib.C.R. 30 luglio 2002, n. 395*.